STATUTO



Art. 1 - Costituzione e scopi

1. E' costituita l'associazione denominata "The Race Club".

2. L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Labicana 52.

3. L'associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione di attività culturale, la gestione di un Circolo ricreativo, l'organizzazione di manifestazioni e di incontri, con le finalità e con l'osservanza dei principi statutari del C.C.R.G. cui aderisce con affiliazione. Essa potrà organizzare viaggi e soggiorni affini all'attività culturale. Potrà inoltre compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui, chiedere finanziamenti ed accettare elargizioni o lasciti. Essa potrà inoltre effettuare somministrazione anche di alimenti e bevande ai soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali.

 L'associazione non ha fini di lucro, ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e/o razziale; applica gli artt. 148 T.U.I.R. e 4 del D.P.R. 633/72 ed in particolare osserva i suoi

principi di seguito menzionati:

 a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23

dicembre 1996, nº 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e

finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 10 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) in trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a

causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 2 - Soci

- L'associazione è costituita da "soci" italiani o stranieri senza riguardo ad appartenenze razziali o religiose.
- Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti e si impegna in particolare:
- a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le regole di vita civile;
- b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
- d) a non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.
- Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo.
- L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) "Soci Fondatori";
- b) "Soci Benemeriti";
- c) "Soci Ordinari".
- 5. Sono "Soci Fondatori" le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- 6. Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo della cultura e delle attività pubbliche, nonché per particolari servigi resi all'Associazione stessa.
- 7. Sono "Soci Ordinari" tutti gli altri, ai quali è concesso il diritto di voto anche relativamente all'approvazione del bilancio e delle cariche sociali.

Art. 3 - Mezzi Economici

- L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con i contributi dei soci e di terzi e con le entrate delle manifestazioni e delle quote sociali.
- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.
- Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad iniziative nel campo culturale o assistenziale, oppure accantonati per spese future.

Art. 4 - Organi sociali

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Assemblea dei soci

- L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- L'assemblea dei soci si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo.
- 3. L'assemblea dei soci si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei "soci".

1.

4. L'assemblea dei soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente; la comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale, almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

5. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea dei soci coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali ancora in corso di esecuzione e che non siano

in regola con le quote sociali.

6. L'assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e le modifiche allo Statuto sociale occorre il voto favorevole della totalità del Consiglio Direttivo. Per elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

7. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano maturato almeno due anni

consecutivi di esperienza nell'Associazione.

8. Presidente dell'Assemblea dei soci è il Presidente dell'Associazione coadiuvato da un Segretario da lui designato.

Art. 6 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione dinanzi ai soci ed ai terzi, ha la firma sociale e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

2. Egli provvede alla direzione dell'Associazione, provvede, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario, all'apertura di conti correnti bancari, tutto in conformità con le delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

3. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione di provvedimenti.

4. In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo preside, dal Vice Presidente e da almeno un Consigliere.

2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote, approva regolamenti sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure, su richiesta motivata della

maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

- 5. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare, eventualmente per cooptazione. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
- 6. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell'Assemblea dei soci. Detta Assemblea dei soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

- A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari.
- a) la deplorazione;b) la sospensione;
- c) la radiazione.
- Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Disposizioni finali

- In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad Enti affini.
- Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Soci comparenti